DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI FERROVIARI

Art. 6

Patrimonio dell'ente

Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 31 dicembre 1989. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilita' di singoli beni, compresi tra quelli di cui al predetto articolo 1, terzo comma, della legge n. 210 del 1985, il Ministro del trasporti provvede al trasferimento nel patrimonio dell'ente degli stessi beni, con proprio decreto, che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

Versione in vigore dal 30 marzo 1989, non più in vigore dal 29 maggio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trasporti-ferroviari/art-6-patrimonio-dell-ente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it